



COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIII
Ambiente e servizi a rete

*Servizio di piattaforma autorizzata per il conferimento dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025*

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: _____

Il RUP
Ing. Giuseppe Lo Iacono

§ - PREMESSE

§.1 - STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Comune di Capaci

Indirizzo: P.zza Matrice – 90040 Capaci (Pa)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.capaci.pa.it

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.capaci.pa.it

Punti di contatto: Area VIII – Ambiente e servizi a rete

Responsabile Area VIII: ing. Giuseppe Lo Iacono

Responsabile Unico del Progetto: ing. Giuseppe Lo Iacono

Recapiti telefonici: 0918673210

Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo.comunecapaci@pec.it

Indirizzo email: ambiente@comune.capaci.pa.it

§.2 – DATI GENERALI DELL'APPALTO

Con determinazione dirigenziale n. 1082/24 questa Amministrazione ha deliberato l'avvio della procedura a contrarre per l'affidamento del **“Servizio di espletamento di piattaforma autorizzata di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025”** mediante procedura coerente con le indicazioni della circolare MIT 298/23 interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/> e conforme alle prescrizioni della Parte II del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 aperta a tutti gli OO.EE. appartenenti alla corrispondente area merceologica “Rifiuti” - categoria merceologica – “Servizi di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi”.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

§.3 - PIATTAFORMA TELEMATICA

§.3.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La gara verrà espletata tramite piattaforma Consip – Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

§.3.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria.

§.3.3 – DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) istanza di partecipazione
- c) modelli dichiarazioni [Mod. 1÷12]
- d) capitolato speciale d'appalto;
- e) elaborati progettuali

La documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88 del Codice, accessibile gratuitamente, in forma digitale, sul profilo della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” al link: <https://www.old.comune.capaci.pa.it/bandi-di-gara-e-contratti-avvisi-ed-affidamenti.htm>

verrà inserita dalla Stazione Appaltante negli appositi spazi digitali resi disponibili dalla piattaforma elettronica del Me.Pa.

§.3.4 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare non oltre 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'apposita sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni ai sensi dell'art. 88 del Codice.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

§.3.5 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il "Servizio di espletamento di piattaforma autorizzata di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20.01.08 – Anno 2025".

Il servizio oggetto dell'appalto in unico lotto di importo complessivo pari ad € 130.000,00 oltre IVA al 10% è inquadrabile al codice CPV 90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti

Per la descrizione delle caratteristiche, delle prescrizioni e delle specifiche tecniche ed esecutive del servizio si rimanda a quanto indicato nella documentazione di gara allegata ed in particolare a quanto rappresentato nel capitolato speciale di appalto.

Il dettaglio del costo delle prestazioni in oggetto è il seguente:

Voce	Prestazioni/Forniture	Importi (€)	
A1	Importo a base di gara	€ 130.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 00,00	
A	Importo complessivo del servizio		€ 130.000,00

Tabella 1

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del Codice l'unicità del lotto è motivata dal fatto che:

- le prestazioni richieste sono state definite attraverso un unico progetto in virtù di principi di unitarietà ed omogeneità della progettazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi; ne consegue, pertanto che le prestazioni richieste non sono suscettibili di essere suddivise in lotti e sono tali da imporne l'esecuzione da parte di un unico aggiudicatario
- il valore dell'appalto in gara è tale da rendere la selezione accessibile alle PMI, che in genere si aggiudicano numerosi contratti di questa stazione appaltante; pertanto, l'appalto non è stato suddiviso in lotti
- la ripartizione in lotti non permette di individuare parti che abbiano le caratteristiche di lotti funzionali; non è possibile, date le caratteristiche delle prestazioni e delle lavorazioni, assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità di singole porzioni indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti senza determinare frazionamento

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera determinato, ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento alle tabelle relative al mese di luglio 2024 allegate al D.D. n. 14 del 19/03/2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportanti il "Costo medio orario per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali pubbliche e private".

In particolare il costo della manodopera relativo al servizio in questione è pari ad € 4.647,83

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso e resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale trovando applicazione quanto richiamato tra l'altro:

- nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9/6/2023, n. 5665,
- nel parere MIT n. 2154 del 19/7/2023
- nel parere MIT n. 2280 del 08/9/2023
- nella sentenza del TAR Campania n. 6128/2023;

- nella delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023
- nella sentenza del TAR Sicilia n. 3779/2023;
- nella sentenza del TAR Toscana n. 120/2024;
- nel parere MIT n. 2216 del 26/2/2024
- nel parere MIT n. 2505 del 17/4/2024
- nella sentenza del TAR Campania n. 3732/2024;

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del D.lgs. 36/23, il contratto collettivo applicato è CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 – riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09.

Ai fini del rispetto delle clausole sociali di cui all'art. 57 comma 1 e degli impegni di cui all'art. 102 del Codice, l'O.E. aggiudicatario sarà tenuto a garantire l'applicazione del suddetto contratto collettivo nazionale e territoriale oppure ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.lgs. 36/23 potrà applicare un contratto differente, indicandolo in sede di offerta, purché garantisca ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante; in quest'ultimo caso si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della dichiarazione di equivalenza delle tutele ed alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'operatore economico, nella redazione e formulazione della propria offerta economica (sia in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo a base d'asta che in termini di valore economico offerto), dovrà tenere di quanto richiamato all'art. A.1 del CSA in merito all'accettazione da parte della Stazione Appaltante della proposta formulata dall'O.E. in relazione alla determinazione dell'effettivo costo complessivo del servizio di trasporto e conferimento all'impianto/piattaforma che sarà sostenuto dal Comune di Capaci qualora l'impianto autorizzato indicato dall'O.E. sia localizzato ad una distanza dall'impianto assunto a riferimento dalla SRR Palermo Area Metropolitana S.C.P.A., in fase progettuale, per la determinazione dei costi e del prezzo a base d'asta della gara determini una percorrenza complessiva (per tratte di andata e ritorno) superiore a 60 km. Ciò in quanto, al fine di ottimizzare il costo complessivo del servizio di gestione della frazione afferente al codice CER 20.01.08 comprensivo di trasporto e conferimento, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione della presente procedura di gara a favore dell'O.E. ammesso che presenterà un'offerta economica che, sommata all'incremento del costo a carico del Comune di Capaci pari ad € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro (oltre eventuale incremento dall'aggiornamento ISTAT) oltre i primi 60 km di percorrenza complessiva (per tratte di andata e ritorno) risulti e/o determini complessivamente in assoluto il minor prezzo/costo che dovrà sostenere il Comune di Capaci.

Qualora l'operatore economico indichi nella sezione dell'offerta un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato da questo Ente dovrà allegare all'offerta economica e precisamente al Modello 12 denominato "Modulo integrativo di dichiarazione costi di manodopera e oneri aziendali" una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D.Lgs. 36/2023.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è sanabile a mezzo di soccorso istruttorio e comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

L'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse del bilancio comunale.

Il Comune di Capaci si riserva la facoltà di richiedere ed esigere dall'aggiudicatario, nell'ambito dell'impegno finanziario assunto, di incrementare o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23, ai medesimi termini prezzi, patti e condizioni contrattuali originari ed in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è estesa per tutto l'anno 2025 a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna anche effettuata in via d'urgenza), e comunque fino l'esaurimento delle somme impegnate.

Costituisce obbligo dell'O.E. aggiudicatario procedere, a seguito di comunicazione da parte del Comune di Capaci, all'immediata esecuzione del contratto, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 8 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/23 o qualora ricorrano le condizioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. 36/23.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente; in tale ipotesi il l'appaltatore originario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla partecipazione alla presente procedura gli OO.EE. che dispongono della **titolarità in proprietà e/o gestione o disponibilità** di un impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 in corso di attività/esercizio giusta autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla competente Autorità/Organo preposto ai sensi del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii. ed avente capacità annua e giornaliera di trattamento idonea a garantire i flussi in entrata provenienti dal Comune di Capaci per tutta la durata del servizio **e/o dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi** – in possesso di contratti di disponibilità presso impianti/piattaforme autorizzati/e alle operazioni R3 e/o R13 per quote di abbancamento e trattamento di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 complessivamente sufficienti a garantire i flussi annui e giornalieri provenienti dal Comune di Capaci.

Ai sensi dell'art. 65 del Codice, possono partecipare alla presente procedura di affidamento di appalto gli operatori economici di cui alla lett. l) del comma 1 dell'art.1 dell'All. I.1 del Codice in forma singola o associata in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio (consorzio a cascata), il consorzio indicato è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre ed inoltre è vietata la partecipazione di un O.E. a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) **i requisiti generali di cui agli [artt. 94 e 95](#) del Codice devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del [comma 3 dell'articolo 100](#) del Codice devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice.**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 67 del Codice:

- l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), alle proprie consorziate non costituisce subappalto;
- i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante;
- i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
- I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice¹ che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre (consorzio a cascata).
- La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio

¹ Art. 65 D.Lgs. 36/23

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

offerente determina l'esclusione del consorzio se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c)², possono partecipare alla procedura di gara fermo, restando il disposto degli artt. 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono³.

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 67 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 fermo restando che **per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett.d)** nel caso di appalti di servizi e forniture, **i requisiti speciali di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) e lett. f), anche se **non ancora costituiti**; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno con unico atto (ai sensi del comma 5 dell'art. 68 del Codice) mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del Codice, il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 dell'art. 68 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 68 del Codice, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 68 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 68 del Codice, **tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario (costituito o costituendo) di cui all'art. 65 comma 1 lett. e) e lett. f) devono possedere singolarmente i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.**

Ai sensi del comma 11 dell'art. 68 del Codice, **i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici (costituiti o costituendi) sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

Ai sensi del 1° periodo del comma 15 dell'art. 68 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia

² Secondo quanto indicato da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo 1/2023

³ Secondo quanto indicato da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo 1/2023 per l'interpretazione nell'accezione più ampia di disponibilità che ricomprenda anche attrezzature e organico medio annuo

durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi del 2° periodo del comma 15 dell'art. 68 del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 del D.Lgs. 36/23 relativamente alla possibilità di estromissione o sostituzione di un partecipante al raggruppamento al fine di evitare l'esclusione dalla procedura di appalto e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice in caso di recesso di una o più imprese raggruppate in corso di esecuzione del contratto sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi comma 16 dell'art. 68 del Codice, l'inosservanza di quanto prescritto al comma 15 dell'art. 68 del Codice comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai sensi comma 19 dell'art. 68 del Codice, in caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, ai sensi del comma 20 dell'art. 68 del D.lgs. 36/23, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni OO.EE. tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara⁴. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 della L. 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (aggregazione di retisti)⁵;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, anche per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa

⁴ Si precisa che il mandato contenuto nel contratto di rete, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, **per una specifica gara**, deve essere **confermata** all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante

⁵ Ai sensi degli art. 67 comma 4 e 68 comma 14 del Codice, l'esclusione non si applica se l'operatore economico dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice

in una qualsiasi altra forma.

è escluso dalla gara nel caso in cui la stazione appaltante, accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ai sensi dell'art. 95 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/23.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la Stazione Appaltante provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione, al fine di evitare l'esclusione, potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, ai sensi del comma 14 dell'art. 68 del D.lgs. 36/23.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/19 ed ss.mm.ii. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla procedura di gara degli operatori economici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed ss.mm.ii, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del Codice, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/23; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del Codice.

Nel caso in cui la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

In relazione alle disposizioni richiamate dalla normativa antimafia si precisa che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii., qualora taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84 comma 4 ed all'art. 91 comma 6 del D.Lgs 159/11, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/11 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ed inoltre la sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. Dette disposizioni trovano applicazione anche nei casi di consorzi non obbligatori.

ART. 4 – REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 10 del Codice, le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo **contraddittorio** con l'operatore economico.

Le condizioni che regolamentano l'esclusione di un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto sono disciplinate dall'art. 96 del Codice

In merito alle cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti trova applicazione l'art. 97 del Codice. A tal proposito si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell'art. 65 del Codice potrà essere ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 del Codice mediante comprova da parte del raggruppamento o consorzio dell'estromissione del partecipante allo stesso raggruppamento o consorzio che è incorso in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o non è in possesso di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e conseguente sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. A tal proposito si precisa che, se le misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non verrà escluso dalla procedura d'appalto; se la stazione appaltante ritiene invece che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico verrà escluso con decisione motivata.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 96 del Codice può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Richiamato l'art. 97 comma 3 del Codice, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non procedano all'accettazione e rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii.;

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

In coerenza con quanto previsto dagli artt. 10 e 100 del D.Lgs. 36/23, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

ART. 5.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per la partecipazione alla gara, l'Operatore Economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività pertinenti/coerenti, simili e/o assimilabili e/o riconducibili a quelle oggetto dell'appalto di servizio in questione;

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice;

- b) **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (*requisito necessario ed obbligatorio solo nel caso di O.E. candidato sprovvisto del requisito di titolarità in proprietà e/o gestione/esercizio di impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08*)

ART. 5.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- **fatturato globale** maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara almeno pari al 100% dell'importo complessivo del servizio e quindi almeno pari a € 130.000,00 IVA esclusa

La comprova del requisito sarà fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Si precisa che ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

ART. 5.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico candidato ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 36/2023, dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Esecuzione** nel triennio antecedente la data della procedura di gara, di servizi analoghi all'oggetto dell'appalto mediante produzione di un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo non inferiore al 100% dell'importo complessivo del servizio a base d'asta;
- b) **Titolarità in proprietà e/o gestione o disponibilità** di un impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva per le successive operazioni di recupero (R3 e/o R13) di rifiuti aventi codice CER 20.01.08 in corso di attività/esercizio giusta autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla competente Autorità/Organo preposto ai sensi del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii. ed avente capacità annua e giornaliera di trattamento idonea a garantire i flussi in entrata provenienti dal Comune di Capaci per tutta la durata del servizio.
- c) **Certificazione** di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per il settore/ambito pertinente l'oggetto della gara rilasciata da organismi accreditati
- d) **Certificazione** di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 per il settore/ambito pertinente l'oggetto della gara rilasciata da organismi

accreditati

- e) **Iscrizione o richiesta di rinnovo dell'iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 190/12 ed ss.mm.ii. istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede

La comprova del requisito di cui alla **lett. a)** sarà fornita mediante produzione di:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova del requisito di cui alla **lett. b)** sarà fornita mediante produzione del titolo di proprietà e/o gestione o disponibilità in uso dell'impianto/piattaforma e dell'autorizzazione provinciale/regionale in corso di validità riportante la tipologia ed i quantitativi di rifiuti annui autorizzati al trattamento. Nel caso di O.E. solamente iscritto alla Cat. 8 dell'ANGA, la documentazione di disponibilità dell'impianto dovrà recare le quote di conferimento/abbancoamento formalmente definite presso ogni impianto autorizzato per le operazioni in R3 e/o R13 e dovrà essere prodotta, per ogni impianto, la dichiarazione della quota disponibile contrattuale e residua di abbancoamento e trattamento annuo sottoscritta anche dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore di ciascun impianto con cui è stato stipulato il contratto di disponibilità.

La comprova dei requisiti di cui alla **lett. c)** ed alla **lett. d)** sarà fornita mediante produzione di certificati di conformità del sistema di gestione aziendale alle norme richiamate in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione/valutazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

La comprova del requisito di cui alla **lett. e)** sarà acquisita d'ufficio ovvero mediante produzione della certificazione/attestazione di iscrizione nella white list in corso di validità eventualmente corredata dalla richiesta di rinnovo in caso di accertamento in corso da parte della Prefettura competente

ART. 5.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art 65 comma 2 lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutiva riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano **complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali**, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/23, **tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice**

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 5.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per la Categoria 8 di cui all'art. 5.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore mandatario/mandante del raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui all'art. 5.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito della titolarità in proprietà e/o gestione o disponibilità dell'impianto/piattaforma autorizzato per il riciclaggio/recupero e/o la messa in riserva di cui all'art. 5.3 lett. b) deve essere soddisfatto dall'esecutore mandatario/mandante del raggruppamento temporaneo in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del Codice

Il requisito del possesso della certificazione del sistema gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, di cui al punto 5.3 lett. c) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito del possesso della certificazione del sistema gestione ambientale alla Norma UNI EN ISO, in corso di validità, di cui all'art. 5.3 lett. d) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito del possesso dell'iscrizione o della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) di cui all'art.1 comma 52 della L. 190/12 ed ss.mm.ii. istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede in corso di validità, di cui all'art. 5.3 lett. e) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice, nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice detta condizione si applica pure ai consorzi ordinari.

ART. 5.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art 65 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. **5.1 lett. a)** ed il requisito dell'iscrizione o della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) di cui all'art.1 comma 52 della L. 190/12 ed ss.mm.ii. istituito presso la Prefettura

della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede in corso di validità, di cui all'art. **5.3 lett. e)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui agli artt. **5.2 e 5.3** devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:

- 1) i consorzi di cui all'articolo 65 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti dal consorzio medesimo, e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- 2) per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate cioè i consorzi dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate

Il requisito di iscrizione all'ANGA per la Categoria 8 dell'ANGA di cui all'art. **5.1 lett. b)** nel caso in cui l'O.E. non disponga della titolarità in proprietà e/o gestione di un impianto/piattaforma autorizzata per le operazioni di R3 e/o R/13 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice, i commi 1 e 2 dell'art. 97 del Codice recante "Cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti" si applicano ai consorzi fra imprese artigiane nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono. Pertanto nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

ART. 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico concorrente, singolo o associato, può avvalersi delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per tutta la durata dell'appalto per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 5 (ad eccezione del requisito di cui agli artt. 5.1 lett. b) e 5.e)) e/o per migliorare la propria offerta e, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Si specifica tuttavia che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo o professionale richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione le relative prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. *In tal caso, si applicano le disposizioni in materia di subappalto.*

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'operatore economico ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e richiamati agli artt. 3 e 4 del presente documento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 100 del Codice e richiamati all'art. 5 del presente documento oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (**riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali**) oggetto di avvalimento.

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 104 del codice, dovrà presentare, unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti tecnici e di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice (tramite modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante o proprio DGUE debitamente compilato) ed allegare alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e che ***deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti*** nonché le dichiarazioni

dell'ausiliario.

In particolare, ai sensi dell'art. 104 del Codice e dell'art. 26 dell'All. II. 12 del D.lgs. 36/23 il contratto di avvalimento dovrà contenere e riportare compiutamente, esplicitamente ed esaurientemente descritti gli elementi di seguito specificati:

- ✓ oggetto con specifica indicazione se il ricorso all'avvalimento da parte del concorrente è finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (**avvalimento puro o premiale**) o se serve ad entrambe le finalità (**avvalimento misto**);
- ✓ requisiti, risorse, dotazioni e mezzi messi disposizione in modo determinato e specifico con l'indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta;
- ✓ durata del contratto
- ✓ corrispettivo del contratto inteso anche come utilità non necessariamente espresso in forma economica;
- ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento anche relativamente all'indicazione del corrispettivo o dell'utilità o interesse sottostanti aspetti di natura direttamente o non direttamente patrimoniale riferibile all'ausiliaria in quanto rispondente anche a un interesse dell'impresa ausiliaria ai sensi del comma 1 dell'art. 104 del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci rese da parte dell'ausiliario, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, qualora a seguito di verifica condotta dalla Stazione Appaltante circa il possesso dei requisiti dichiarati, per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante consentirà al concorrente di sostituire l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, il concorrente e l'ausiliario sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione

Ai sensi del comma 10 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, **l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Ai sensi del comma 12 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 14/19 ed ss.mm.ii. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Si precisa che è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto (**divieto di avvalimento a cascata**) e che non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria

Si precisa che sarà sanabile, mediante ricorso al soccorso istruttorio ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del Codice, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione, in quest'ultimo caso, che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l'esclusione dalla procedura di gara – allorché l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l'assenza dell'indicazione del corrispettivo o dell'utilità o di un

interesse diretto o indiretto purché effettivo riferibile all'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento per impossibile ravvisabilità di una ragione pratica giustificativa del contratto o un interesse meritevole di tutela ad esso sotteso⁶ ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti anche di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

ART. 7 - SUBAPPALTO

Ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), la cessione del contratto è nulla ed altresì non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni inerenti servizio.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario potrà procedere all'affidamento in subappalto di servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/23⁷;
- c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare⁸.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore trasmette il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Inoltre, ai sensi del comma 16 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario che si intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del D.lgs. 36/23 e rilascerà l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00⁹ i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa altresì che in caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi del 1° periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono

⁶ Sentenza Consiglio di Stato n. 6826 del 12/7/2023

⁷ Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice

⁸ La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dell'appalto

⁹ Detti anche subappalti in senso lato

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi del 2° periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla suddetta responsabilità solidale.

L'affidatario, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del Codice, è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dal contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, previa autorizzazione della stazione appaltante, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94÷98 del D.Lgs. 36/23. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 119 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 5 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle suddette richieste, ai sensi del comma 9 dell'art. 119 del Codice il RUP inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In via subordinata e qualora ammissibile, la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice soltanto nelle ipotesi indicate comma 11 dell'art. 119 del Codice ossia:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è fatto obbligo all'appaltatore di acquisire **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

Ai sensi del comma 18 dell'art. 119 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende

eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; i relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Per tutto quanto non indicato o previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/23 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – Codice CNEL K540 riferibile ai codici ATECO 38.32.30 e 38.21.09.

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'aggiudicatario dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio e la costante e continua operatività delle figure/profili professionali/grado secondo indicato all'art. B.10 del CSA.

ART. 9 – GARANZIE E CAUZIONI

ART. 9.1 - GARANZIA PROVVISORIA

Per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 53 del D.l.gs 36/2023 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

ART. 9.2 - GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 53 del Codice tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 del Codice.

A tal fine, ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'art.117 del Codice si precisa che:

- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;
- la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
- la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo di verifica di

conformità o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice;

- a richiesta della Stazione Appaltante, l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/9/2022 n. 193

Ai sensi del comma 7 dell'art. 117 del Codice, la garanzia fideiussoria, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi comma 8 dell'art. 117 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi del comma 13 dell'art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta da parte degli OO.EE., non è previsto alcun obbligo di sopralluogo e visita dei luoghi.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In considerazione dell'importo a base di gara dell'appalto, per la partecipazione alla presente procedura di gara non è dovuto da parte dell'O.E. alcun contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 11 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata secondo le modalità richieste dalla piattaforma.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta comprensiva della documentazione richiesta deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza indicato nella procedura telematica avviata sul Me.Pa. a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con il seguente formato: **pdf.p7m**.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

ART. 12 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma dalla Stazione Appaltante.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediante firma digitale in formato .p7m;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in qualsiasi lingua straniera ammesse tra inglese francese e spagnolo, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il **termine perentorio** fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà in coerenza con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 101 del Codice.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La

rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La carenza di ogni elemento della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ad esclusione della documentazione che compone l'offerta economica, può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In termini generali, l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta costituiti prima della presentazione della stessa.

Nello specifico ed a titolo semplificativo, valgono le seguenti regole¹⁰:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione documenti corredo dell'offerta amministrativa quali contratto di avvalimento, garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di **soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta¹¹;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente disciplinare **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta amministrativa, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di servizio ai sensi dell'art. 68, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

¹⁰ In termini generali si precisa che ai fini del soccorso istruttorio si richiamano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08/01/2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

¹¹ Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche stabilite dalle Linee Guida.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato (*soccorso specificativo o in senso stretto*). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

ART. 14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà compilare e/o inserire sulla piattaforma la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura valida ed efficace da produrre:

- ✓ Istanza di partecipazione
- ✓ Modelli di dichiarazione (Modelli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11);
- ✓ Capitolato speciale di appalto;
- ✓ Elenco prezzi e computo metrico
- ✓ MDGUE elettronico
- ✓ copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità
- ✓ [se ricorre il caso] procura;
- ✓ [se ricorre il caso] dichiarazione integrativa (Modello_4 - dichiarazione di impegno per la composizione di associazione temporanea e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza);
- ✓ [se ricorre il caso] dichiarazione integrativa (Modello_5 - dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per avvalimento);
- ✓ [se ricorre il caso] dichiarazione integrativa (Modello_6- dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario);
- ✓ [se ricorre il caso] documentazione in caso di avvalimento (DGUE a firma dell'ausiliaria; dichiarazione di avvalimento; contratto di avvalimento);
- ✓ [se ricorre il caso] documentazione per i soggetti associati (mandato collettivo, atto costitutivo, statuto, contratto di rete);
- ✓ [se ricorre il caso] dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ✓ [se ricorre il caso] documentazione a dimostrazione che la contemporanea partecipazione alla gara dell'O.E. in forme diverse non influisce sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

ART. 14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello I in conformità con lo schema tipo adottato da ANAC con delibera n. 43 del 24/1/2024.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui art. 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20 convertito in L. 120/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice e garantire, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto in servizio e la costante e continua operatività delle seguenti figure/profili professionali/grado per il numero minimo indicato all'art. B.10 del CSA;
- di avere preso visione, di accettare integralmente senza riserva alcuna e di impegnarsi ad osservare le condizioni contenute nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2023/2025 del Comune di Capaci consultabile al seguente link: <https://www.old.comune.capaci.pa.it/prevenzione-della-corruzione.htm>
- di prendere atto ed accettare integralmente senza riserva alcuna e di impegnarsi ad osservare le condizioni contenute nel "Protocollo di legalità" e di essere consapevole ed edotto che la mancata accettazione ovvero il mancato rispetto dei richiamati protocolli di integrità costituiranno causa, rispettivamente, di esclusione e di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei lavoratori del Comune di Capaci adottato dalla stazione appaltante con Delibere di G.M. n. 188 del 04/09/18 e n.14 del 26/01/2023 e successive revisioni e/o aggiornamenti e consultabile al seguente link: <https://www.comune.capaci.pa.it/codice-disciplinare-dei-dipendenti-pubblici/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni del

suddetto codice e gli obblighi di condotta previsti al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62), pena la risoluzione del contratto

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, la comunicazione del domicilio fiscale, codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di gara, sono copie conformi all'originale in possesso del sottoscritto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le successive dichiarazioni richieste sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, sottoscritto con firma digitale e, volendo, anche con firma olografa. In caso di procura, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza e permanenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo redatto/inserito in Piattaforma.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'art. 65 del Codice, il DGUE dovrà riportare la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

In alternativa al DGUE gli OO.EE. potranno utilizzare la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante purché contenenti gli elementi ivi richiesti.

ART. 14.3 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed ss.mm.ii., gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché, qualora l'impresa partecipi riunita in raggruppamento temporaneo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese concorsuale ai sensi dell'art. 186, comma 6 del R.D. 267/42 ed ss.mm.ii. e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 14.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante e/o dell'apposita sezione del DGUE

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) il DGUE e/o la modulistica predisposta e prevista a firma dell'ausiliaria;
- b) la dichiarazione di avvalimento;
- c) il contratto di avvalimento;

ART. 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- ✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 15 – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre firmato digitalmente in formato p7m, il “Documento di Offerta Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara con tre cifre decimali, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dell'IVA.**

Inoltre nella sezione della Piattaforma inerente all'offerta economica, l'O.E. dovrà inserire, previa compilazione e sottoscrizione e secondo le modalità indicate all'art. 12 del disciplinare, il “**Modello 12 - Modulo integrativo dell'offerta economica di dichiarazione costi di manodopera e oneri aziendali**” in cui dovrà riportare l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd “interni di sicurezza”)¹²¹³.

L'importo a base di gara assoggettato a ribasso, pari ad €. **130.000,00**, comprende i costi della manodopera che, come determinati ai sensi del comma 13 dell'art. 41 del Codice sono stati indicati all'art. 1 del presente disciplinare pari ad € **4.647,83** ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera trovando applicazione quanto richiamato tra l'altro:

- nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9/6/2023, n. 5665,
- nel parere MIT n. 2154 del 19/7/2023
- nel parere MIT n. 2280 del 08/9/2023
- nella sentenza del TAR Campania n. 6128/2023;
- nella delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023
- nella sentenza del TAR Sicilia n. 3779/2023;
- nella sentenza del TAR Toscana n. 120/2024;
- nel parere MIT n. 2216 del 26/2/2024
- nel parere MIT n. 2505 del 17/4/2024
- nella sentenza del TAR Campania n. 3732/2024

Qualora l'O.E. indichi nel Modello 12 allegato all'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante l'offerta sarà sottoposta al procedimento di verifica ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/23 a prescindere dal fatto che l'offerta risulti anomala. A tal proposito in questo caso l'O.E. dovrà allegare all'offerta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire a questa stazione appaltante di attivare immediatamente il sub procedimento di verifica della congruità di tali costi ex art.110 del D. Lgs. 36/2023

La mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non è sanabile a mezzo di soccorso istruttorio e comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

Si precisa che saranno considerate inammissibili le offerte economiche:

- che superano l'importo a base d'asta (offerte in aumento) e/o sono incomplete ovvero condizionate o a termine;
- in cui è omessa l'indicazione della percentuale di ribasso (se richiesto ribasso %);
- in cui è omessa l'indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali e/o dei costi per la manodopera.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sull'offerta, trova applicazione la Risoluzione 96/E del 13/12/13 dell'Agenzia delle Entrate in coerenza con quanto indicato dall'art. 2 dell'All.I.4 del D.Lgs. 36/23

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice, con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, co.2 D.lgs. 36/2023 e dell'All. II.2 - metodo A qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e riservandosi la Stazione Appaltante la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua dall'Amministrazione.

Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 108, comma 10 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione e le imprese concorrenti, o l'impresa, non avranno nulla a pretendere neanche per rimborso e/o indennizzo per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

Ai fini dell'accettazione dell'offerta e per la successiva aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà

¹² Si precisa che i costi relativi alla sicurezza aziendale connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

¹³ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015

secondo quanto richiamato all'Art 1 del presente disciplinare in merito alla individuazione dell'offerta che determini complessivamente in assoluto il minor prezzo/costo che dovrà sostenere il Comune di Capaci.

ART. 17 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora indicata nella sezione “Riepilogo” della procedura di negoziazione e secondo le modalità previste per la gestione delle procedure telematiche della piattaforma del Me.Pa.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 18 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, qualora verificatesi la circostanza, il RUP provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13 ovvero a disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara¹⁴, provvedendo alle comunicazioni entro cinque giorni dalla adozione dei relativi provvedimenti ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'art. 90 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'attività svolta dovrà risultare da apposito verbale da pubblicarsi secondo le prescrizioni dell'art. 35 e 36 del Codice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Le eventuali **esclusioni** dalla gara sono rese visibili ai concorrenti, con le modalità descritte nei precedenti articoli.

ART. 19 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 15 del presente disciplinare procedendo ai fini dell'aggiudicazione con l'applicazione di quanto richiamato all'art. 1 del disciplinare in coerenza con l'art. A.1 del CSA ed all'art. 16 del presente disciplinare.

In caso di offerte uguali, su richiesta della stazione appaltante, verrà richiesta la presentazione di un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta effettuata sulla sezione “Comunicazioni”. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto § 3.5 – “Comunicazioni”.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formula la graduatoria e predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala rimettendo l'esame della suddetta proposta

¹⁴ Ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'art. 7 dell'All. I 2 del Codice

all'organo della Stazione Appaltante¹⁵ competente a disporre l'aggiudicazione fermo restando il potere di riesame in autotutela del procedimento già espletato.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/23, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la Piattaforma telematica, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 12 dell'art. 108 del Codice; pertanto, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

La Stazione appaltante, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023; il singolo operatore economico con la sola partecipazione alla procedura dichiara di accettare la presente clausola impegnandosi a non chiedere alcun compenso e/o rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/23, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del Codice, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, co.2 D.lgs. 36/2023 e dell'All. II.2 - metodo A qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a cinque.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In tal caso, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dall'O.E. potranno riguardare gli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, *inaffidabili* anche in relazione alle motivazioni di cui al comma 5 dell'art. 110 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del Codice, qualora si accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante procederà all'esclusione unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine di giorni 15 dalla ricezione della richiesta, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informerà la Commissione europea.

La Stazione Appaltante procederà comunque alla verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto indicato all'art. 110 del Codice, nei seguenti casi:

¹⁵ RUP o responsabile di fase con le competenze di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'All. I.2 con poteri a valenza esterna

- qualora, un O.E. abbia dichiarato in sede di partecipazione alla gara l'applicazione di un contratto collettivo di lavoro differente che garantisca ai dipendenti le stesse tutele dal contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione appaltante previa acquisizione della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi di quanto richiamato ai commi 3 e 4 dell'art. 11 del Codice
- qualora l'O.E. in sede di gara presenti un'offerta con un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante in ragione di una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi del comma 14 dell'art. 41 del Codice e preso atto di quanto richiamato all'art. 1 del presente disciplinare.

ART.21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il seggio invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala; qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi del comma 10 dell'art. 108 del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In particolare, ai sensi dell'art. 99 del Codice, il possesso dei requisiti generali e speciali di (artt. 94, 95 e 100) dichiarati in sede di gara, sarà verificato attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Soltanto nel caso in cui la documentazione richiesta non sia rinvenibile con le modalità e nelle banche dati delle PP.AA. sopra richiamate ovvero non fossero già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, la verifica potrà essere condotta richiedendo direttamente agli operatori economici interessati ovvero d'ufficio ad altre pubbliche amministrazioni certificanti in possesso delle informazioni, la documentazione necessaria per le verifiche da condurre.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione dell'O.E. dalla gara, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria se prodotta. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice con le modalità ed i contenuti e le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo.

La stazione Appaltante garantirà l'applicazione del differimento del diritto di accesso ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 17 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del Codice, ***la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione***, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del Codice e preso atto di quanto indicato al comma 3 dell'art. 18 del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D. lgs. 36723, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi **30** (trenta) giorni anche in pendenza di contenzioso non trovando applicazione lo stand still.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali eventualmente sostenute.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18 del Codice, la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Codice, trova applicazione la previsione **dell'effetto sospensivo** della stipula del contratto in caso di **proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare**; pertanto se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il Giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'allegato I al D.Lgs. n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del Codice, deve presentare garanzia definitiva di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 direttamente sul portale di "acquistinretepa" ricorrendo alla modulistica adottata dal Me.Pa. alla sezione "Stipula" della specifica procedura di negoziazione attivata. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato speciale di appalto;
- l'elenco prezzi ed il computo metrico
- l'offerta formulata dall'O.E. aggiudicatario;
- la cauzione definitiva

Tutte le spese contrattuali o comunque relative alla stipulazione del contratto quali spese di registrazione, oneri fiscali, imposte, bolli e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - nessuna eccettuata o esclusa sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto sarà determinato sulla base della Tabella A dell'All. I4 del Codice ed il pagamento dell'imposta di cui all'art. 1 dell'All. I4 del Codice ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART.22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.23 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e dell'art. 56 comma 16 ter del D.lgs. 165/01 richiamato nel codice di comportamento di questa stazione appaltante adottato Comune di Capaci con Delibera di Giunta Municipale n.14 del 26/01/2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- https://www.comune.capaci.pa.it/wp-content/uploads/2024/02/codice-di-comportamento-del-comunedicapaci_gmn14del2023.pdf
- <https://servizi.comune.capaci.pa.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=7&CSRF=3f0a886b7ff64fd5190c38a62ec9e568>
- <https://www.old.comune.capaci.pa.it/file/delibera-di-giunta-n-202-del-2023-con-allegato-piao.pdf>

ART.24 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART.25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Sede di Palermo.

ART.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART.27 - ULTERIORI DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte:
 - a) non conformi ai documenti di gara;

- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
 - c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
 - d) considerate anormalmente basse;
 - e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
 - f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
- 2) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità ovvero errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando, il disciplinare e altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica.
 - 3) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
 - 4) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessari, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
 - 5) Qualora l'istanza di partecipazione sia priva di bollo o con bollo insufficiente, l'Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all'Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
 - 6) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
 - a) di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di gara, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
 - b) di non procedere, per impossibilità sopravvenuta, all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, all'avvio della esecuzione del contratto ovvero, qualora la consegna ed avvio delle prestazioni fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione della fornitura/servizio senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento:
 - del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione nel caso di consegna anticipata o di urgenza ai sensi dell'art. 50 comma 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 17 e del Codice
 - di quanto previsto dall'art. 123 del Codice nel caso di recesso dal contratto in corso di esecuzione; con l'ulteriore condizione che nessun altro compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettuata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o per risarcimento;
 - 7) La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 124 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 ed ss.mm.ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni se tecnicamente ed economicamente possibile e il nuovo affidamento avverrà alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
 - 8) In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine prioritario: Bando - Disciplinare – Modelli.
 - 9) Ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, avverso l'aggiudicazione, l'ammissione e la valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria è proponibile ricorso in sede giurisdizionale al TAR Sicilia - Sede di Palermo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della **comunicazione** di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/23 oppure dal

momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici.

- 10) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/23 dei relativi Allegati e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.
- 11) Nel rispetto dell'art. 57 comma 2 del Codice, la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione per quanto rinvenibili.
- 12) La documentazione di gara e la documentazione tecnica necessaria per la formulazione dell'offerta da parte degli OO.EE. saranno rese disponibili e visionabili sul sito ufficiale del Comune di Capaci www.comune.capaci.pa.it alla sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" al link: <https://www.old.comune.capaci.pa.it/bandi-di-gara-e-contratti-avvisi-ed-affidamenti.htm>
- 13) Tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti sono onerati di visitare frequentemente il sito web del Comune di Capaci: www.comune.capaci.pa.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" e la piattaforma telematica del Me.Pa. in relazione alla specifica procedura di negoziazione attivata raggiungibile al sito <https://www.acquistinetepa.it/> per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.

Il RUP
Il Funzionario Responsabile E.Q.
Area VIII Ambiente e servizi a rete
Ing. Giuseppe Lo Iacono

